

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 del Reg.	Oggetto: Approvazione schema di contratto per acquisizione manufatto ex Soyatex Food srl e concessione diritto di superfice con relativo capannone alla ditta Guido srl. Delega alla sottoscrizione
Data 15.09.2126	

L'anno Duemilasedici il giorno 15 del mese di settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica		SI
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma		SI
	Totale	4	2

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. Giovanni Battista Morelli e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Attività Produttive* avente ad oggetto: *Approvazione schema di contratto per acquisizione manufatto ex Soyatex Food srl e concessione diritto di superfice con relativo capannone alla ditta Guido srl. Delega alla sottoscrizione* ;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (TUEL);
- che, nella fattispecie, non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrate;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come sopra, la proposta di deliberazione, come predisposta dall'uff. *Attività Produttive* avente ad oggetto: *Approvazione schema di contratto per acquisizione manufatto ex Soyatex Food srl e concessione diritto di superfice con relativo capannone alla ditta Guido srl. Delega alla sottoscrizione*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere:
Sulla proposta del Presidente:
Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

all'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Al capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).

CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER ACQUISIZIONE MANUFATTO EX SOYATEX FOOD SRL E CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICE CON RELATIVO CAPANNONE ALLA DITTA GUIDO SRL. Delega alla sottoscrizione.

Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.

L'Ufficio Proponente
Assessore attività produttive
Dr. Gianluca CANNATA

Data

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrative, previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
Data

Il Responsabile: (Dr. Mario Aloe)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**
Data

Il Responsabile: Dr. Maria Luisa Mercuri

Intervento ...cap. 333/PEG
Bilancio Corrente esercizio –
Competenza Residui

- somma stanziata

- variaz. In aumento.....

- variaz. In diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile: dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante

SI APPROVA PROPOSTA

Sabatino	Morelli	Tempo	Pati	Rubino0	Cannata

Deliberazione n° 80	Presenti n° 5	Voti Favorevoli n° 5	Voti Contrari n° /	Astenuti n° /	Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
---------------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------	------------	------------

Rimettere copia delibera

Il Segretario Generale
(Dr.)

- 1) Resp. Ufficio Legale
- 2) Responsabile Settore Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che con delibera di G.M. n.86 del 3.5.16 era stato emanato atto di indirizzo per la concessione di area PIP con relativo capannone ed autorizzata la stipula di transazione con curatela SOYATEX FOOD SRL ;

-che nella delibera era stato fissato il corrispettivo minimo che il nuovo assegnatario doveva corrispondere al comune di Amantea e l'indennizzo da pagare alla curatela SOYATEX FOOD SRL ;

-che nella delibera era stato anche indicato il criterio per la precedenza nell'assegnazione con riferimento al numero di protocollo e la data di manifestazione di interesse in obbedienza all'art. 4 del regolamento per l'assegnazione dei suoli PIP che recita testualmente "tutte le istanze successive al bando saranno esaminate secondo l'ordine temporale di arrivo presso l'Ente" ;

- che al proposito le ditte avevano presentato manifestazione di interesse nel seguente ordine:

1) Guido Mario e figli SRL prot. 2149 dell'11.2.2016;

2) Russo Francesco prot. 2578 del 18.2.2016;

3) Guido Valter prot. 3650 del 7.3.2016;

-che con nota del 24.5.2016 prot. 7577 l'Ufficio invitava le ditte a confermare la manifestazione di interesse;

--che le ditte interpellate hanno fatto giungere la conferma della manifestazione di interesse e che in base al primo protocollo di arrivo occorre individuare nella ditta "Guido Mario e figli srl il soggetto economico prescelto per l'assegnazione dando atto che l'azienda ha offerto euro 355.000,00 da pagarsi a favore del Comune di Amantea in un'unica soluzione prima della firma della transazione presso il notaio, mentre rimangono a carico del Comune gli atti amministrativi conseguenti;

ATTESO CHE va modificato ed integrato lo schema di contratto per come in allegato alla presente mentre rimangono confermate le altre clausole già previste negli atti deliberativi precedenti;

CONSIDERATO che il comune verserà alla curatela fallimentare "SOYATEX FOOD SRL" nella persona della curatrice dott.ssa Giuseppina GRECO la somma di euro 275.000,00 a titolo di indennizzo per la restituzione dell'immobile sito nell'area PIP oggetto di concessione in diritto di superficie alla ditta "GUIDO MARIO & FIGLI SRL" mentre il comune provvederà a fare richiesta nei confronti della curatela delle somme che la stessa deve al nostro Ente per ICI ed IMU ;

ATTESO che gli immobili ricadenti nelle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi seguono la sorte delle aree concesse in diritto di superficie e che quindi nessun diritto reale di proprietà può essere vantato dai concessionari su detti fabbricati e di conseguenza alla curatela fallimentare spetta soltanto un indennizzo per la restituzione del bene con la necessità per il comune di Amantea di non poter provvedere alla vendita ma all'assegnazione del suolo e dei relativi manufatti;

FERMO RIMANENDO il diritto all'indennizzo per euro 275.000,00 e alle condizioni sopra descritte il comune provvederà nell'atto di transazione a concedere l'area PIP ed il fabbricato ex SOYATEX alla ditta GUIDO MARIO & FIGLI SRL;

Tutto ciò premesso

Dato Atto dell'avvenuta acquisizione:

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

-La narrativa che precede interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di riconfermare alla ditta Guido Mario & Figli SRL l'assegnazione in diritto di superficie del lotto del comparto B foglio di mappa n. 36 particelle 1136-1163-1137 e 1138 di mq. 8.132 e del capannone superficie utile 1.301,31 e volume mc 8.392,26 fissando in euro 355.000,00 il costo per la concessione dell'area e del manufatto;

Di indennizzare la curatela SOYTEX FOOD SRL con un corrispettivo di euro 275.000,00;

Di approvare lo schema di transazione allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Di delegare il funzionario responsabile di settore alla stipula di atto di transazione con la Curatela di SOYATEX FOOD SRL e il rappresentante legale della ditta GUIDO MARIO & FIGLI SRL ;

Repertorio numero

Raccolta numero

**CONTRATTO PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
SUPERFICIARIA E PER LA CESSIONE IN CONCESSIONE DEI
DIRITTI DI SUPERFICE DI AREE DEL P.I.P. A PICCOLE E MEDIE
IMPRESE ARTIGIANE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI
ALL'INGROSSO E DI SERVIZIO.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Settembre in Amantea
alla via

Avanti a me dottor Stefano Camilleri, Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola
sono presenti:

1) ALOE Mario,

nato a Amantea (CS) il 21 maggio 1952 ed ivi residente in Corso Umberto I°
n°111, (c.f. LAO MRA 52E21 A253A) il quale interviene al presente
atto nella propria qualità di Responsabile, con le funzioni di cui all'art. 107 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in nome e per conto del
"COMUNE DI AMANTEA", con sede in Amantea (CS), al Corso Umberto
I. con il codice fiscale e la partita IVA 86000330786, a quanto infra
autorizzato, anche ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 267/2000, dal vigente statuto
del Comune, dal decreto del Sindaco che, in copia conforme all'originale, al
presente atto si allega sotto la lettera "A",

GRECO GIUSEPPINA, dottore commercialista, nata a San Lucido il 28
dicembre 1958 e residente in San Lucido alla via Strada R n. 19 N° C. F.

con studio in San Lucido , alla via Strada "N" n. 26, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Curatore del Fallimento della società a responsabilità limitata

"**SOYATEC FOOD COMPANY S.R.L.**", con sede legale in Amantea alla via Margherita, n. 157, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 02203670787, R.E.A. numero CS - 149545, al presente atto autorizzata con decreto del Giudice delegato del Tribunale di Paola del 27.4.2016 emessa nell'ambito della procedura fallimentare n. 17/2013

3) GUIDO Sandro,

nato ad Amantea il 12 febbraio 1968 ed ivi residente alla frazione Campora via delle Orchidee, n. 28/A, (c.f. GDU SDR 68B12 A253S), il quale interviene quale amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "**GUIDO MARIO & FIGLI S.R.L.**", con sede legale in Amantea alla frazione Campora San Giovanni via Europa, n. 53, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 01547590784, R.E.A. numero CS-105817,

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Notaio sono certo, sono certo, mi hanno chiesto la stipula del presente contratto;

PREMESSO:

a) con delibere della Giunta Comunale di Amantea portanti i numeri 76 del 9 aprile 2001 e 121 del 5 giugno 2001, il Comune di Amantea aveva assegnato alla società SOYATEC FOOD COMPANY S.R.L. un lotto di terreno ricadente in area P.I.P. per la realizzazione di una struttura industriale, in

attesa della stipula dell'atto di concessione del diritto di superficie per la durata di 99 anni;

b) la società SOYATEC FOOD COMPANY S.R.L. è stata immessa nel possesso dell'area, e dopo aver edificato l'immobile è stata dichiarata fallita (fallimento numero 17/2013);

c) con lettera del giorno 11 settembre 2007 l'Amministrazione Comunale di Amantea, ha richiesto la restituzione del terreno e di conseguenza dell'immobile ivi realizzato, anche ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;

d) il Tribunale di Paola ha aderito alla richiesta di transazione dietro il pagamento della somma di Euro duecentosettantacinquemila e centesimi zero (275.000,00), giusta provvedimento del Giudice Delegato in data 27 aprile 2016;

e) con delibera di Giunta Municipale n. 86 del 3 maggio 2016, in considerazione dell'autorizzazione della curatrice fallimentare dott.ssa Greco a raggiungere una transazione sui manufatti che insistono sul suolo concesso in diritto di superficie alla ditta "SOYATEX FOOD COMPANY SRL", il Comune di Amantea autorizzava la concessione in diritto di superficie del lotto del comparto B foglio di mappa n.36 part. 1136-1163-1137 e 1138 di mq. 8132 e del capannone di superficie utile 1301,31 e volume mc 8392,26 fissando in euro 350.000,00 il costo per la concessione dell'area e del manufatto;

f) che con la stessa delibera l'indennizzo per la curatela "SOYATEX FOOD COMPANY SRL" è stato fissato in euro 275.000,00 ;

g) che l'atto richiamato ha stabilito che le ditte che avevano, in via preliminare, manifestato l'interesse all'assegnazione, venissero contattate.

dando precedenza al protocollo di arrivo per confermare l'intenzione per l'acquisizione:

h) che già in precedenza il Comune di Amantea con delibera 174 del 23.7.2015 aveva approvato il bando per la concessione dell'area del capannone e che la pubblicazione in due periodi successivi con un prezzo base di 380.000,00 non aveva ricevuto nessuna offerta;

i) che la costituita società "GUIDO MARIO & FIGLI SRL" con sede legale in AMANTEA ha manifestato, con apposita comunicazione del giorno 11 febbraio 2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2149 di pari data, successivamente confermata con nota del giorno 8.06.2016 prot. 8497, la propria disponibilità all'acquisto per prezzo di 355.000,00 del diritto di superficie del complesso immobiliare ex Soyatex costituito dal capannone industriale e dal terreno circostante

l) che il Comune di Amantea ha interesse a rientrare in possesso, senza anticipare somme di denaro che verrebbero sottratte alle casse dell'Ente, dell'area e degli immobili della curatela "SOYATEX FOOD SRL" per destinarli alle loro funzioni a sostegno del sistema produttivo locale;

m) che la Giunta Municipale, con deliberazione N. 115 del 21.06.2016, integrata con delibera n. 180 del 15.09.2016 ha approvato lo schema dell'atto di transazione;

TANTO PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, parti, convengono e stipulano quanto in appresso:

TRANSAZIONE

ART.1) La società "SOYATEX FOOD COMPANY S.R.L.", in persona del curatore fallimentare ed il Comune di Amantea, come sopra rappresentato, da

atto che la società "SOYATEX FOOD COMPANY S.R.L." ha riconsegnato al Comune di Amantea l'area nonché i manufatti ricadenti nell'area già concessa alla società stessa della superficie utile di mq. e del volume di 8.392,26 mc, riportata in catasto al foglio di mappa 36 particelle

1137, seminativo, classe 2, ha 0.14,79, r.d. Euro 4,73, r.a. Euro 2,29

1138, seminativo, classe 2, ha 0.14,79, r.d. Euro 5,73, r.a. Euro 2,29

1631, seminativo, classe 2, ha 0.18,44, r.d. Euro 7,14, r.a. Euro 2,86.

e del capannone di superficie utile 1.301,31 e volume 8392,26 mc, riportato al catasto fabbricati del Comune di Amantea al foglio di mappa 36 particella 1630 sub. 1, via ~~Mariello~~ ~~snc~~, piano T-1, in corso di costruzione.

ART.2) Le parti convengono di determinare in euro duecentosettantacinquemila e centesimi zero (275.000,00) l'ammontare dell'indennizzo spettante alla società "SOYATEX FOOD COMPANY S.R.L." per la realizzazione del fabbricato sopra descritto. Il Comune di Amantea si impegna a corrispondere alla curatela fallimentare l'indennizzo pari a euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila e centesimi zero) corrispondenti al 50% del valore dell'immobile di cui alla CTU negli atti del fallimento n.17/2013 , TRIBUNALE DI PAOLA.

ART.3) Il Comune di Amantea e la Curatela del fallimento SOYATEX., si obbligano sin d'ora a rinunciare a qualsiasi atto giudiziario in corso che si intenderanno irrevocabilmente definiti, transatti, sistemati ed estinti, con spese a carico delle rispettive parti, ed a dichiararsi, tacitate di ogni reciproca pretesa con specificazione di non avere altro a pretendere ed esigere l'una verso l'altra parte oltre quanto transattivamente determinato con il presente

atto.

ART.4) Le relative spese e competenze legali di tale giudizio restano integralmente compensate tra le parti.

Le parti si danno atto che con l'incasso dell'indicata somma la società "SOYATEX FOOD COMPANY S.R.L." nulla avrà a pretendere dal Comune di Amantea per la realizzazione e la detenzione del fabbricato e dei terreni di che trattasi.

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

ART.1) Il Comune di Amantea (nel seguito denominato semplicemente Comune), rappresentato per come in premessa:

a) trasferisce alla società GUIDO MARIO & FIGLI S.R.L., che accetta, la proprietà superficiaria per la durata di anni novantanove (99) del capannone industriale, sito alla via Marciello avente la superficie di metri quadrati 1.301,31 attualmente allo stato rustico, sviluppantesi ai piani terra e primo, confinante con il terreno di seguito descritto da tre lati.

Riportato al Catasto urbano del Comune di Amantea al foglio 36 particella 1630 sub. 1, via Marciello snc, piano T-1, in corso di costruzione.

Si precisa che al presente atto, avente ad oggetto immobili ancora non ultimati non si applica la disciplina di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52/1985, giusta quanto chiarito anche dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 del 9 luglio 2010 e della Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato in data 6 dicembre 2010;

b) concede alla società GUIDO MARIO & FIGLI S.R.L., che accetta, diritto di superficie su terreno esteso ottomilacentotrentadue (8132) metri quadrati, confinante con capannone industriale sopra descritto; confinante con

Riportato al Catasto terreni del Comune di Amantea al foglio 36 con le particelle

1137, seminativo, classe 2, ha 0.14.79, r.d. Euro 4,73, r.a. Euro 2,29

1138, seminativo, classe 2, ha 0.14.79, r.d. Euro 5,73, r.a. Euro 2,29

1631, seminativo, classe 2, ha 0.18.44, r.d. Euro 7,14, r.a. Euro 2,86;

ART.2) Il costo del presente trasferimento e della costituzione del diritto di superficie è stato determinato in euro trecentocinquantacinquemila e centesimi zero (355.000,00). somma che è stata pagata con le modalità di cui in appresso.

Previo richiamo da me Notaio fatto alle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 - per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in sostituzione dell'atto di notorietà i comparenti - sotto la propria responsabilità - in relazione a quanto stabilito dal Decreto Legge del 4 Luglio 2006 n.223 - dichiarano che:

A) detto corrispettivo è stato pagato dalla parte acquirente, con le seguenti modalità:

B) che per la vendita di cui sopra non si sono avvalse di intermediari Immobiliari.

ART.3) La ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed

oggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi e che in tal senso ha già prodotto al competente ufficio comunale la documentazione richiesta. Inoltre dichiara di essere a conoscenza che il terreno fa parte delle aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 865 del 02.10.1971, nonché della legge regionale n. 13/1977, accettandone le condizioni e vincoli regolanti gli impianti produttivi.

ART.4) La ditta dichiara di aver preso visione del fabbricato e dell'area oggetto del presente atto e di ritenere gli stessi idonei e confacenti alle necessità aziendali.

ART.5) L'immissione in possesso sul diritto di superficie dell'area e dell'immobile si determina fin dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.6) La ditta dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare totalmente e senza riserva ed eccezione alcuna, tutte le condizioni riportate nel regolamento del Comune di Amantea per l'assegnazione delle aree P.I.P., consapevole che la mancata osservanza dei termini delle condizioni e degli impegni comporterà l'automatica decadenza dell'assegnazione.

ART.7) Il trasferimento del diritto di superficie sulle aree, immobili costruiti e costruenti restano espressamente sottoposti a quanto sancito dagli artt. 10- 11 del Regolamento di Amantea.

ART.8) La ditta rimane impegnata a rendere produttivo l'intervento entro anni 3 dalla data del presente atto. L'inosservanza del predetto termine, salvo eventuali proroghe concordate, comporta la risoluzione della concessione del diritto di superficie e l'Amministrazione tratterà l'intera somma pagata dalla ditta concessionaria, senza che questa possa far valer alcuna eccezione.

Per ogni altro caso di risoluzione del contratto e della decadenza del diritto di superficie, trovano applicazione i contenuti di cui all'art. 12 del Regolamento PIP Comune di Amantea.

ART.9) Ai fini della trascrizione (ex art 2643 e seguenti del codice civile) al presente atto di concessione del diritto di superficie viene allegato il Regolamento per l'assegnazione delle aree P.I.P. in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili la terzi.

ART.10) La presente cessione avviene con tutte le garanzie di legge esonerando il conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

ART.11) La parte alienante: -deposita il certificato attinente alla destinazione urbanistica del terreno trasferito, rilasciato dal Comune di Amantea in data 31 agosto 2016 che, si allega al presente atto sotto la lettera

- dichiara che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenute variazioni negli strumenti urbanistici vigenti.

La parte alienante dichiara che il terreno in oggetto non rientra tra le zone il cui soprassuolo sia stato percorso dal fuoco e quindi non è sottoposto ai vincoli di cui all'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353.

Il comune di Amantea, sulla scorta della dichiarazione di conformità resa dal tecnico progettista e direttore dei lavori, dichiara che la costruzione dell'immobile, oggetto di concessione del diritto di superficie, è avvenuta in conformità della concessione edilizia n. 2479, rilasciata dal comune di Amantea in data 10.06.2002 e che successivamente e fino ad oggi non ha subito interventi che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori permessi a

costruire, per come altresì risulta dalla predetta dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.12) La curatela fallimentare garantisce che procederà allo sgombero delle attrezzature e dei materiali ivi ubicati entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.13) Le parti sopra costituite dichiarano di eleggere il loro domicilio, ai fini del presente contratto, presso la sede del comune di Amantea.

ART.14) Le spese e competenze relative al presente atto o conseguenti sono a carico della ditta Guido Mario e figli srl, che chiede i benefici fiscali della legge n. 865/71 e s.m.i., assumendone i relativi oneri.

ART.15). Per quanto non previsto dal presente atto si richiamano tutte le norme contenute nel Regolamento di assegnazione delle aree P.I.P. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.1999 che firmato dalle parti per conferma e accettazione, si allega al presente contratto, sotto la lettera

Trovano, inoltre, ed in quanto compatibili, applicazione le disposizioni contenute nel codice civile e nella legislazione comunale vigente, nonché le norme di attuazione degli strumenti urbanistici approvati dal Comune .

ART.16) Il foro competente per eventuali controversie è quello di Paola ed è esclusa la clausola arbitrale.

ART.17) I componenti mi dispensano dal dar loro lettura degli allegati.

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo; consta di tre fogli per undici facciate incomplete; scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio: viene sottoscritto alle ore

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott. Giovanni Battista Morelli

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°627/2016) a partire dal **19.09.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **13210** del **19.09.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
f.to: **Vicente Mauriziano**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dr. Mario Aloe**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **19.09.2016**.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Aloe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **19.09.2016** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

È divenuta esecutiva il _____ perché:

1) decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL);

2) perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE